

## **Decreto Ministeriale 31 luglio 2006**

*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2006 n.244*

### **Riassetto delle Scuole di Specializzazione in Odontoiatria**

---

#### **Il Ministro**

**VISTO** il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica.”

**VISTO** il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, “Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento.”

**VISTA** la legge 19 novembre 1990, n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", ed in particolare l'articolo 11, commi 1 e 2;

**VISTO** il decreto interministeriale del 31 ottobre 1991, concernente l' approvazione dell' elenco delle specializzazioni mediche conformi alle norme della Comunità economica europea e successive modificazioni e integrazioni ;

**VISTO** il decreto interministeriale 4 marzo 2002 , concernente l' approvazione dell' elenco delle specializzazioni in odontoiatria ;

**VISTI** i decreti ministeriali 11 maggio 1995 e 3 luglio 1996 concernenti gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico, e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il decreto ministeriale 6 settembre 1995 relativo alle scuole di specializzazione del settore farmaceutico;

**VISTO** il decreto ministeriale 7 maggio 1997, concernente la scuola di specializzazione di fisica sanitaria;

**RITENUTA** la necessità di riordinare le scuole di specializzazione del settore odontoiatrico esistenti presso le Università ;

**VISTA** la legge 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 17, comma 95;

**VISTO** il decreto ministeriale 21 maggio 1998, n.242, “Regolamento recante norme per la disciplina dei professori a contratto” ;

**VISTO** il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n.368 ed in particolare gli artt. 34 e seguenti ;

**VISTA** la Legge 29 dicembre 2000, n. 401 , ed in particolare l' art.8 ;

**VISTA** la legge 24 ottobre 2000, n.323, ed in particolare l' art.7 ;

**VISTA** la legge 19 ottobre 1999, n. 370, "Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica", ed in particolare l'articolo 6, comma 6;

**VISTO** il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 , n.270, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei" ;

**VISTO** il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e il successivo decreto di modifica del 18 marzo 2005;

**VISTO** il D.M. 28 novembre 2000, "Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie";

**VISTO** il D.M. 1.8.2005 concernente il Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ;

**VISTO** il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), reso nell' adunanza del 22 marzo 2006 relativo alla riduzione della durata di alcune specializzazioni della classe delle Specializzazioni in Odontoiatria e all' individuazione di due ulteriori tipologie ;

**RITENUTO** opportuno ridurre la durata delle scuole di specializzazione in “Chirurgia orale” e in “Ortognatodonzia” da 5 a 3 anni , anche in relazione al programma di studi da svolgere ;

**RITENUTO** opportuno individuare due nuove tipologie di specializzazioni all' interno della classe delle specializzazioni in Odontoiatria per le esigenze del Servizio Sanitario Nazionale;

**SENTITO** il Ministero della Salute ;  
**CONSIDERATA** la necessita' di modificare il citato DM 1.8.2005 per eliminare la classe delle Specializzazioni in Odontoiatria;

**DECRETA:**

**Art. 1**

Il decreto 1.8.2005 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.176 del 5 novembre2005 e' modificato nel senso che la classe delle Specializzazioni in Odontoiatria e' soppressa e sostituita da quella allegata al presente decreto.

**Art. 2**

Per il conseguimento del Titolo di Specialista nelle tipologie di corsi di specializzazione compresi nella suddetta classe lo specialista in formazione deve l'acquisire 180 CFU complessivi, articolati in tre anni di corso.

Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 31 luglio 2006

Il Ministro  
dell'Università e della Ricerca  
F.to MUSSI

---

**Allegati:**

**[Allegato](#)** (documento in formato PDF)